

nuove autorizzazioni per l'utilizzo di organismi geneticamente modificati nella produzione di uva e, conseguentemente, di vino;

l'introduzione dei predetti organismi nella vite rischia di alterare profondamente il normale sviluppo della pianta e, quindi, il naturale processo del prodotto;

l'anzidetta proposta — che pure avrebbe ricevuto l'iniziale avallo della Commissione dell'Unione europea — ha però generato diffuse e forti perplessità e riserve, accresciute dalla circostanza che da verifiche scientificamente condotte negli USA risulterebbe la conferma della sostanziale difficoltà di tutelare e regolare la genuina produzione di vino prodotto esclusivamente da uva;

sempre negli USA, risulterebbe già immesso nel commercio un « vino da tavola » contenente solo una parte di « vino vero »;

nell'ampio e decisivo esame che si svolgerà nel prossimo Consiglio europeo di Lisbona (19 e 20 giugno) sui prodotti geneticamente modificati una riflessione particolare ed approfondita dovrà essere dedicata, a tutela dei prodotti europei, all'uso di organismi geneticamente modificati nella coltivazione della vite;

il vino rappresenta per il nostro Paese una produzione agricola di grande e riconosciuto prestigio con enormi, positive e consistenti ricadute economiche per i vari settori interessati;

ogni scongiurabile disattenzione sul problema ora evidenziato rischierebbe di infliggere colpi mortali anche alle produzioni locali di vino che rappresentano autentiche « specialità » e che hanno conquistato significativi mercati internazionali;

la spietata e disinvolta concorrenza che ormai caratterizza il mercato globalizzato, oltre a compromettere consolidati principi che regolano la produzione e la commercializzazione delle uve e dei vini, rischia di sconfiggere i requisiti stessi della

qualità e della inderogabilità dei disciplinari che sono a fondamento della necessaria rispondenza dei prodotti alle esigenze della genuinità, della tutela della salute e delle giuste attese dei consumatori —:

quali concrete iniziative il Governo, anche sulla base delle impegnative mozioni parlamentari sin qui approvate sui problemi delle garanzie alimentari e della tutela delle specie vegetali, intenda assumere — anche ricercando opportune, preventive intese e in particolare con i rappresentanti degli altri paesi mediterranei — già in occasione del vertice di Lisbona al fine di tutelare le nostre produzioni di uva e di vino, ciò realizzando senza ovviamente chiudersi ad ogni meditato apporto della scienza e ricorrendo a sempre più puntuali e rassicuranti controlli. (3-06881)

\* \* \*

#### PUBBLICA ISTRUZIONE

*Interrogazioni a risposta scritta:*

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, con atto ispettivo n. 4-31692 del 29 settembre 2000, ha già denunciato la penalizzazione dei docenti di strumento musicale, perpetrata con l'esclusione degli stessi dalle graduatorie permanenti, prevista dall'articolo 6 del regolamento ministeriale n. 123/2000;

i docenti di strumento musicale, in possesso di entrambi i requisiti dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 124/99, sono stati improvvisamente ed inspiegabilmente cancellati, in prima applicazione, dalla graduatoria permanente di strumento (A077) in cui erano da anni, con pieno titolo, inseriti;

la legge n. 124/99 prevedeva la tutela dei diritti e delle posizioni acquisite di tutti i docenti inseriti in precedenti graduatorie ed appare davvero strana l'esclusione dei

docenti di strumento musicale già abilitati da diversi anni ed insegnanti negli ex Istituti Magistrali;

ai citati docenti è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso A077, poiché veniva richiesto come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale, in netto contrasto con la *ratio* della legge 124/99 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline;

con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33/2000) i docenti di strumento musicale sono stati di fatto esclusi nuovamente, non essendo stata prevista una seconda tornata abilitante per la A077;

per tutte le graduatorie permanenti sono stati rispettati, con l'introduzione delle fasce, i criteri di servizio e di anzianità, tranne che per la A077 che prevede una sola fascia, alla quale non potranno accedere i docenti in questione, sebbene in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, con anni di servizio prestati e già inclusi nei vecchi elenchi prioritari di strumento musicale per le scuole medie;

con l'ordinanza ministeriale n. 1/01 è stata istituita un'ulteriore sessione riservata per tutte le discipline, anche per la A077, e tuttavia è stata negata per la terza volta la possibilità ai docenti di strumento musicale di parteciparvi e di essere inseriti, quindi nelle graduatorie permanenti, sia pure in una fascia supplementare;

con le varie ordinanze ministeriali che disciplinano tutte le sessioni riservate viene consentito il conseguimento dell'abilitazione in educazione musicale (A031 e A032) a docenti con 360 giorni prestati nella scuola elementare o su altro tipo di disciplina che non ha alcuna affinità con l'educazione musicale e si continua a negare a chi ha insegnato tale disciplina per decenni nelle scuole medie e superiori la possibilità di abilitarsi nella A077;

se non ritenga necessario ed urgente eliminare l'ingiustizia e la disparità che continuano ad essere perpetrate nei confronti dei docenti di educazione musicale, anche al fine di garantire la certezza del futuro a questa categoria di docenti.

(4-33934)

VELTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

in molte scuole italiane le operazioni di pulizia dei locali dei plessi scolastici vengono affidate in appalto a ditte private oppure a lavoratori inseriti nei progetti di lavori socialmente utili, mentre in altre scuole la pulizia dei locali è affidata esclusivamente ai collaboratori scolastici in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato, talché sussiste un regime misto che, oltre a non essere funzionale al servizio, è una delle principali cause di malumore che serpeggia tra il personale addetto a tali mansioni per via degli squilibri retributivi e giuridici che si sono venuti a creare tra lavoratori appartenenti alla medesima area funzionale;

le ditte private tendono ad avvalersi, per l'espletamento dei servizi loro affidati, degli stessi operai che hanno già operato in una determinata scuola, magari alle dipendenze di un'altra ditta, già precedentemente aggiudicataria del servizio di pulizia stesso, talché quasi sempre si viene a determinare una situazione per cui gli operai svolgono la loro mansione per anni ed anni sempre nella stessa scuola, ma alle dipendenze delle diverse ditte nel tempo aggiudicatarie dell'appalto;

detti operai, pur lavorando per tutta una vita e magari sempre nello stesso plesso scolastico, si ritrovano pur sempre in una sorta di precariato giuridico non usufruendo di un contratto di lavoro continuativo, la qualcosa genera in loro sensazioni di disagio, avvertendo la situazione di inferiorità rispetto ai bidelli scolastici i quali invece, nella qualità di dipendenti statali, usufruiscono di un contratto continuativo a tempo indeterminato e di re-

tribuzioni superiori pur svolgendo mansioni meno faticose e stressanti;

tale situazione ingenera negli operai dipendenti dalle ditte di pulizia una comprensibile sensazione discriminatoria rispetto ai bidelli scolastici —:

se non ritengano che una valida alternativa al programma di terziarizzazione, già attuata in varie scuole, potrebbe essere quella di un inserimento negli organici dei collaboratori scolastici di tutti i 28.173 lavoratori attualmente impegnati nelle scuole in qualità di esterni o, in subordine, almeno di coloro che da 10 anni operano come esterni ed hanno quindi acquisito un sufficiente grado di professionalità, in modo tale da garantire adeguata protezione lavorativa alla categoria dei precari e contemporaneamente la riduzione sia degli appalti che dei lavori socialmente utili. (4-33935)

VELTRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 262 del 23 novembre 2000, il ministero della pubblica istruzione ha regolamentato le assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente relativamente all'anno scolastico 2000-2001;

da detto decreto risulta che per le nuove immissioni in ruolo e per l'assegnazione della sede definitiva agli insegnanti di strumenti musicali non si è tenuto conto delle modalità previste e della normativa vigente per tutti gli insegnanti;

in particolare e riguardo esclusivamente questa categoria di docenti, nell'assegnazione della sede definitiva di lavoro non saranno prese in considerazione né esigenze personali quali ricongiungimento al coniuge e ai figli, assistenza a coniuge o figli handicappati, tossicodipendenti e quant'altro, né verranno considerati i titoli di merito quali abilitazione conseguita, diploma di laurea, eccetera —:

se sia a conoscenza dei motivi per i quali con il decreto in premessa si è inteso

discriminare gli insegnanti di strumenti musicali rispetto ad altre categorie di docenti;

se e quali iniziative intenda prendere al fine di eliminare tale odiosa ed ingiusta situazione. (4-33939)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se presso il Provveditorato agli studi di Ancona vengano rispettate le disposizioni della legge n. 68 del 1999. (4-33949)

\* \* \*

#### SANITÀ

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VELTRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del decreto legislativo n. 368 del 1999, nel recepire la direttiva Cee n. 86/457/C, prevede che a partire dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale costituisca titolo necessario per l'esercizio della professione medica;

il medesimo decreto legislativo prevede altresì di fare salvi i diritti acquisiti, riconoscendo ai medici laureati ed abilitati prima del 31 dicembre 1994 un diritto acquisito ad esercitare l'attività di medico in qualità di medico generico;

pertanto i due titoli, quello conseguito a seguito di corso di formazione e quello acquisito in quanto medici abilitati prima del 1° gennaio 1995, debbono considerarsi equipollenti;

peraltro il decreto legislativo n. 229 del 1999 alla lettera « H » stabilisce che ai medici corsisti deve essere riservata una « percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, ferma restando l'attribuzione agli stessi di un ade-